

**Gentile utente,**

in riferimento all'applicazione dell'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale affrontata dalla recente Sentenza n. 238 del 24 Luglio 2009 della Corte Costituzionale, si informa che in merito alle problematiche sollevate dalla pronuncia, il Legislatore, al fine di chiarire e risolvere tale questione, è intervenuto con l'emanazione dell'art. 14 comma 33 D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge del 30 Luglio 2010 n.122. *Con tale articolo si prevede che le disposizioni di cui all'art. 238 DLgs 152/2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.*

Ad avvalorare ed interpretare quanto disposto nella predetta norma, è intervenuta in data 11 Novembre 2010, la Circolare n. 3/DF prot. 23.148 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che estende la su esposta disposizione anche alla Tariffa di Igiene Ambientale prevista e disciplinata dall'art. 49 del DLgs 22/97.

A questo punto, dato atto di quanto sopra esposto, si fa rilevare che l'IVA applicata sulla Tariffa di Igiene Ambientale risulta legittima. Inoltre si fa presente che l'IVA pagata dagli utenti è stata e continua ad essere regolarmente versata da Siena Ambiente Spa alle casse dell'Erario e non rappresenta perciò un maggiore introito per l'azienda.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Siena Ambiente SpA**  
**Ufficio Tariffa**